

Nell'anno 1238 a dì 14 giugno, il Maggior Consiglio decretò che gli ambasciatori alla corte di Roma non possano procurare alcun beneficio per particolari persone, se non gli sarà commesso dal Doge colla maggior parte del suo consiglio, e di quello delli Quaranta: questa legge fu rinnovata nell'anno 1303.

Lo stesso consesso dichiarò nell'anno 1285 a dì 13 marzo, che gli ambasciatori non debbano distaccarsi dal servizio pubblico, altrimenti soccombano alla perdita del loro salario.

Comandò pure nell'anno 1305 a dì 31 agosto, che non procurino d'aver alcuna cosa o dono da que' *principi e signori* appresso i quali saranno spediti.

Emanò nuova legge nel giorno ultimo agosto 1483, riconfermata nel 1561 a dì 11 maggio, colla quale fu ordinato dal Maggior Consiglio suddetto, che nessuno ambasciatore possa procurare o accettar in qualunque corte sovrana, e massime in quella di Roma, alcun officio, dignità, o beneficio per sè o altre persone.

Segue a queste leggi una decretazione del Senato fatta nell'anno 1541 a dì 1 dicembre, colla quale fu stabilito che non sia accordata licenza ad alcun ambasciatore di ripatriare se non saranno compiuti anni due dal giorno del suo discesso da Venezia, o per legittima causa, e con *parte* posta per il maggior numero di *tutti gli ordini*, e con li tre quarti del Senato.

Essendosi introdotto l'abuso che alcuni ambasciatori e residenti facevano magnifici conviti per conto del principato, ciò fu vietato severamente dal medesimo senato nell'anno 1638 a dì 28 agosto.

Finalmente il Maggior Consiglio nell'anno 1749 a dì 16 marzo, comandò che il triennio stabilito per la permanenza de'soggetti nelle ambasciate fosse ridotto in anni quattro; cosicchè spirati li anni due e mezzo dall'arrivo abbia a disponersi l'elezione del successore, ec.

Ora siamo alla terza classe:

Nell'anno 1268 a dì 9 settembre, comandò il Maggior Consiglio che gli ambasciatori al loro ritorno siano tenuti di consegnar tutti i donativi ricevuti nelle ambasciate.